LEGISLATURA II - 1953 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(N. 135)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 21 ottobre 1953 (V. Stampato N. 160)

> presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (PELLA)

> > e dal Ministro del Tesoro (GAVA)

di concerto col Ministro dell'Interno (FANFANI)

col Ministro di Grazia e Giustizia (AZARA)

col Ministro delle Finanze (VANONI)

e col Ministro della Pubblica Istruzione (SEGNI)

TRASMESSO D'AL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA IL 24 OTTOBRE 1953

Concessione della tredicesima mensilità ai titolari di pensioni a carico degli Istituti di previdenza

LEGISLATURA II - 1953 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ai titolari di pensioni a carico degli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro, è concessa, a partire dall'anno 1953, una tredicesima mensilità dell'intero trattamento di quiescenza loro spettante, con esclusione soltanto dell'indennità di caropane di cui al decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 433, e successive modificazioni. Tale tredicesima mensilità è commisurata al trattamento mensile dovuto al 16 dicembre dell'anno cui essa si riferisce ed è corrisposta nella seconda quindicina dello stesso mese.

Per i titolari ai quali la pensione non spetti per l'intero anno, la tredicesima mensilità compete per un rateo, in ragione di un dodicesimo per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni; detto rateo, nei casi in cui la pensione sia cessata in data anteriore al 16 dicembre, è commisurato al trattamento mensile dovuto alla data di cessazione.

La tredicesima mensilità è soggetta alle stesse ritenute che si applicano sulle altre dodici rate mensili del trattamento di quiescenza.

Art. 2.

In tutti i casi di pensioni ad onere ripartito tra uno o più Istituti di previdenza, Stato ed enti locali, oppure tra uno degli Istituti di previdenza e solo alcuni degli Enti predetti, ai fini della determinazione della misura della tredicesima mensilità dovuta al titolare della pensione, dell'attribuzione delle relative quote ai diversi Enti concorrenti al riparto, nonchè delle modalità di pagamento e di rivalsa delle quote predette, si applicano le norme stabilite in materia dagli ordinamenti degli Istituti di previdenza per il trattamento della pensione spettante prima dell'applicazione della presente legge.

Art. 3.

Nei riguardi degli iseritti alle Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati e ai salariati degli enti locali e alla Sezione auto-

noma per le pensioni agli insegnanti, nei casi di riscatto ed in quelli di riconoscimento di servizio o di periodi, quando la relativa domanda risulti presentata alla Prefettura o agli Istituti di previdenza prima della data di entrata in vigore della presente legge, il contributo a carico dell'iscritto si calcola in base alle norme vigenti alla data di presentazione della domanda stessa.

Invece, nei casi in cui la domanda non sia stata presentata prima della data di entrata in vigore della presente legge, il contributo a carico dell'iscritto, risultante dall'applicazione delle norme vigenti a tale data, è elevato di un dodicesimo.

Art. 4.

Nei confronti dei trattamenti di quiescenza a carico della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, relativi alle cessazioni dal servizio anteriori al 1º gennaio 1954, sono abrogate, a far tempo dalla data predetta, le disposizioni contenute nell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767.

Art. 5.

I contributi degli iscritti e degli enti a favore delle Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati e ai salariati degli enti locali, previsti dalle vigenti disposizioni, vengono, con effetto dal 1º gennaio 1954, modificati nelle misure di cui al comma seguente.

Il contributo annuale a carico dell'iscritto è costituito da una parte pari al 6 per cento della retribuzione pensionabile aumentata del 30 per cento e da una parte fissa di lire 3.600 Quello a carico dell'ente è costituito da una parte pari al 19 per cento della retribuzione pensionabile aumentata del 30 per cento e da una parte fissa di lire 26.400.

Restano abrogate, a partire dal 1º gennaio 1954, le disposizioni contenute nell'articolo 12 della legge 21 novembre 1949, n. 914.

Art. 6.

I contributi degli iscritti e degli enti a favore della Sezione autonoma per le pensioni agli

LEGISLATURA II - 1953 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

insegnanti vengono, con effetto dal 1º gennaio 1954, modificati nelle misure di cui al comma seguente.

Il contributo annuale a carico dell'iscritto è costituito da una parte pari al 6 per cento della retribuzione pensionabile aumentata del 30 per cento e da una parte fissa di lire 3.600.

Quello a carico dell'ente è costituito da una parte pari al 12 per cento della retribuzione pensionabile aumentata del 30 per cento e da una parte fissa di lire 18.000.

Restano abrogate, a partire dal 1º gennaio 1954, le disposizioni contenute nell'articolo 15 della legge 21 novembre 1949, n. 914.

Art. 7.

Nei casi di pensioni e di quote di pensioni a carico di provincie, comuni o istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, quando il relativo pagamento non viene effettuato ai rispettivi titolari direttamente dagli Istituti di previdenza, gli Enti di cui sopra concederanno, a partire dal 1953, ad esclusivo loro carico, ai predetti titolari il beneficio della tredicesima mensilità, applicando norme analoghe a quelle contenute negli articoli 1 e 2 della presente legge.

p. Il Presidente della Camera dei deputati LEONE.